



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ALTOPASCIO – LUCCA

Piazza D. Alighieri, 1 Tel. 0583/25268-25817-216502

c.f. 80003820463 email LUIC84000P@istruzione.it

www.icaltopascio.edu.it

Circolare n. 7 del 16 settembre 2024

Al personale

Oggetto: modalità di fruizione dei permessi brevi

1. Disposizioni comuni docenti/ATA

L'art. 16 del CCNL dispone che, compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato sono attribuiti, a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio; in particolare per il personale docente, fino ad un massimo di due ore.

Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime orarie di lezione.

I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere **36 ore** nel corso dell'anno scolastico per il **personale ATA**; per il **personale docente** il limite corrisponde al rispettivo **orario settimanale** di insegnamento.

Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

2. Personale docente

Il permesso breve spetta a tutti i docenti, che essi abbiano contratto a tempo determinato o indeterminato, con orario intero o in stato di tempo parziale, o impiegati su spezzone orario.

Come sopra esposto, il numero di ore di permesso breve è commisurato al numero di ore settimanali di insegnamento (max. 25 h infanzia, 24 h primaria, 18 h secondaria). I permessi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione, devono avere una durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero e in ogni caso non possono superare le due ore; *esempio*: se un docente il martedì ha 5 ore di lezione, può richiedere al massimo 2 ore di permesso, mentre con una sola ora di lezione giornaliera non è possibile richiedere il permesso. La concessione dei permessi è subordinata alle esigenze di servizio e alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.

Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio; *cfr.* art. 16 c. 3 CCNL scuola 2006/2009: *“il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare il docente in permesso”*.

L’obbligo contrattuale impone, per il recupero di tali ore, la priorità di svolgerle nella stessa classe dove non sono state effettuate per effetto della fruizione dello stesso permesso breve, in modo da recuperare sul piano didattico quanto perso.

Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, il CCNL prevede una trattenuta stipendiale di una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.

La gestione dei recuperi è in capo ai docenti capo plesso (coordinatori organizzativi e, in subordine, didattici).

3. Personale ATA

Il limite annuale massimo dei permessi che possono essere richiesti (e di conseguenza concessi) per anno scolastico non può superare le 36 ore (analogamente ai docenti, l’orario settimanale di servizio del personale ATA). La durata del permesso non può superare la metà dell’orario giornaliero inteso su 6 giorni settimanali, ovvero 3 ore. La concessione dei permessi è subordinata alle esigenze di servizio.

La gestione dei recuperi è in capo alla segreteria.

4. Disposizioni comuni docenti/ATA per modalità di richiesta

I permessi brevi dovranno essere preventivamente richiesti compilando i rispettivi moduli (DOCENTI/ATA) presenti sul sito web dell’Istituto (sezione “Modulistica”), compilati in formato *.docx, salvati in formato *.pdf e inoltrati a luic84000p@istruzione.it; per i docenti, inoltrati per conoscenza anche ai capi plesso. A meno di particolari e comprovate motivazioni di urgenza, il termine minimo entro il quale richiedere il permesso è di **5 giorni**.

Il Dirigente Scolastico
Dario Salti
(Firmato digitalmente)